

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE 181 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VERCELLI VC CORSO MARIO
ABBIATE 66

Numero REA: VC - 196982

Codice fiscale: 02592320028

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-04-2015 - Statuto completo	2
--	---

no alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, con i poteri di cui allo Statuto Sociale, in persona dei signori:

- ANGELO CREA Presidente,
- LORENA CHINAGLIA Vice-Presidente,
- STEFANO ZEDDA Consigliere,

odierni comparenti, i quali dichiarano di accettare la carica.

Il signor ANGELO CREA, nella sua veste di Presidente, è delegato ad apportare a quest'atto ed all'allegato Statuto tutte quelle modifiche che il signor Giudice del Registro delle Imprese dovesse richiedere.

- ARTICOLO 6° -

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2015.

- ARTICOLO 7° -

Per quanto non previsto da quest'atto e dallo Statuto Sociale allegato si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre Leggi vigenti in materia.

- ARTICOLO 8° -

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta ad Euro 1.300 (milletrecento).

E richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto, di cui ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore dieci e minuti ventidue post meridiem.

Consta di quattro fogli, scritti in parte a macchina con nastro indelebile da persona di mia fiducia, in parte a mano da me Notaio, per quattordici intere facciate e della quindicesima fin qui.

F.to: ANGELO CREA

F.to: LORENA CHINAGLIA

F.to: ZEDDA STEFANO

F.to: SIMONA GUIZZARDI

F.to: VALLERI KARIN

F.to: ANTONELLA DI COSMO

F.to: GIUSEPPE TORELLI Notaio (L.S.)

ALLEGATO "A" AL NUMERO 15115/6629 DI REPERTORIO

STATUTO

della società cooperativa sociale

"COOPERATIVA SOCIALE 181 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA -

NORME APPLICABILI - MUTUALITA'

Art. 1 - Denominazione.

E' costituita la Società cooperativa denominata "COOPERATIVA SOCIALE 181 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Art. 2 – Sede – Durata.

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Vercelli all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'Organo Amministrativo e non comporterà modifica dello Statuto.

L'Organo Amministrativo della Cooperativa potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero, purché in Europa. Compete invece all'assemblea dei soci l'istituzione e la soppres-

sione di sedi secondarie.

La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2060. Tale termine può essere prorogato con delibera dell'Assemblea Straordinaria anche prima della scadenza.

Art. 3 – Norme Applicabili.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi Regolamenti attuativi, si applicano:

- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del Codice Civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata;
- le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché le norme relative al settore in cui la Cooperativa stessa opera.

La Cooperativa è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 4 – Requisiti di Non Lucratività e Mutualità Prevalente.

La Cooperativa è costituita e sarà amministrata nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2513 del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del Codice Civile:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci Cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i Soci Cooperatori;
- d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del Patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

**TITOLO II
SCOPO E OGGETTO**

Art. 5 – Scopo Mutualistico.

La Cooperativa, conformemente alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività di impresa, indicate al successivo articolo 6, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli articoli 1, primo comma, lettera b), e 4, della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni.

ni pubbliche.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari od Enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie anche all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, la Cooperativa potrà instaurare con i propri Soci un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla Legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei Soci sono disciplinate da apposito Regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 6 – Oggetto Sociale.

Considerato lo scopo mutualistico della società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha per oggetto le seguenti attività:

- produzione dolciaria e di alimentari in genere con specifico riferimento alla pasticceria secca e fresca;
- produzione di pane, pasta, pizza e di ogni altro prodotto da forno;
- produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti alimentari di ogni genere, deperibili e non, di prodotti del commercio equo e solidale e di prodotti di erboristeria;
- gestione di attività con somministrazione di alimenti e bevande quali circoli sociali e ricreativi, ristoranti, bar e attività di catering;
- istituzione e gestione di depositi, magazzini, punti di vendita e di smercio necessari per l'espletamento delle attività sociali, nonché organizzazione e gestione anche diretta di centri e complessi agrituristici, alberghieri e paralberghieri quali case vacanza, case albergo, residences, pensioni, ostelli, case per ferie, country houses, rifugi, camping, kinderheimer (centri vacanze per ragazzi), arenili, parcheggi auto, cicli, motocicli, caravan, camper ed autorimesse, locali di ristorazione collettiva, nonché strutture per l'animazione del tempo libero e strutture affini e/o similari; gestione di esercizi di parrucchiere, estetista e centri benessere;
- raccolta e distribuzione, in conto proprio o per conto terzi, di generi alimentari deperibili e non, frutto di donazioni e/o acquistati, in favore delle fasce deboli della società o temporaneamente in stato di disagio socio-economico (Social Market);
- conduzione di aziende agricole e forestali di terzi, nonché attività in proprio di coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche e/o allevamento, apicoltura, su terreni comunque acquisiti per affitto, acquisto, donazione, comodato ecc., ivi compresa la commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso, anche previo confezionamento e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture e dalle attività suddette, sia in sede fissa che ambulante;
- produzione di rosoli e liquori in genere valorizzando i prodotti agricoli tipici;
- produzione di profumi valorizzando le essenze tipiche;

- commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, sia in sede fissa che ambulante, di fiori e piante non di propria produzione e articoli per l'agricoltura, il giardinaggio e l'arredo per esterni;

- progettazione, realizzazione e manutenzione di aree verdi e parchi, sia pubblici che privati, compresi gli impianti di irrigazione, illuminazione e sicurezza;

- confezionamento di prodotti di sartoria, maglieria e accessori, comprensivo di assemblaggio semilavorati per conto terzi;

- lavanderia e pulitura anche a secco di articoli tessili e indumenti, stireria, manutenzioni e riparazioni di sartoria e maglieria;

- piccolo artigianato, laboratorio e manifattura (pelletteria, ceramica, legno, vetro, stoffa, carta, cartone, feltro, lavorazione di materiali vari) sia in proprio che per conto terzi;

- falegnameria, restauro, recupero mobili ed oggetti artistici in legno, attività di raccolta, restauro e vendita di materiali ed oggetti di antiquariato, modernariato e oggetti usati in genere;

- realizzazione, lavorazione, trasformazione, riparazione e manutenzione, sia in conto proprio, sia a mezzo e per conto di terzi, di articoli di oreficeria e di gioielleria in genere e di coralli, di cammei, di pietre dure semipreziose e preziose, di brillanti, di diamanti, di madreperla, di articoli di tartaruga e in avorio, di articoli di argenteria, di chincaglieria, di bigiotteria ed articoli affini con montature e guarnizioni in metalli preziosi e loro leghe;

- organizzazione e gestione di attività artistiche, creative e ricreative, sportive, di intrattenimento e divertimento; attività bibliotecarie, archivistiche e museali; gestione di luoghi e monumenti storici ed altre attività culturali e turistiche; attività degli orti botanici, dei giardini zoologici, fattorie didattiche e delle riserve naturali; gestione di circoli, di strutture artistiche, di parchi tematici, di palestre e impianti sportivi di ogni genere compresa la somministrazione di alimenti e bevande;

- organizzazione e sponsorizzazione di eventi o manifestazioni di grande richiamo religioso, sportivo, culturale, scientifico, artistico, naturalistico con particolare riferimento a convegni, congressi, conferenze, spettacoli, concerti, mostre, fiere e altre attività;

- apertura e gestione di sportelli informativi rivolti alle comunità locali atti a favorire lo sviluppo del turismo responsabile;

- formazione e impiego di guide per un turismo responsabile;

- conduzione di servizi nell'ambito del turismo responsabile quali l'ideazione, promozione, produzione, organizzazione, realizzazione, commercializzazione e gestione di pacchetti turistici, viaggi e soggiorni a scopo culturale e turistico in Italia ed all'estero destinati a soggetti pubblici e privati; collaborazione con agenzie di viaggio e turismo per la realizzazione di pacchetti viaggio; gestione di agenzie di viaggio e turismo senza scopo di lucro previo rilascio delle prescritte autorizzazioni; creazione di collegamenti con la rete di turismo responsabile nazionale e internazionale;

- organizzazione di campi di lavoro, vacanze studio per lo sviluppo di scambi culturali tra i diversi paesi;

- pubblicazione di guide, carte, opuscoli, materiale didattico e informativo, in proprio o in collaborazione con case editrici;

- tipografia e servizi annessi alla tipografia con legatoria, allestimento quadri, pelletteria e confezioni;

- attività editoriali, con esclusione della stampa quotidiana, quali l'edizione di libri e riviste, editoria digitale, pubblicazione di elenchi e mailing-list, riproduzione di supporti registrati, stampa e servizi connessi; attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi e di post produzione; attività di registrazione sonora e di editoria musicale, di programmazione e trasmissione radiofonica e televisiva, rivolta sia ai soci che a terzi, attraverso la progettazione e la gestione, in conto proprio o di terzi, di corsi, seminari, convegni o qualsiasi altra opportunità di formazione od aggiornamento; produzione software, consulenza informatica e attività connesse, gestione di servizi nelle telecomunicazioni in genere; commercio di software, hardware e prodotti informatici, elettrici, elettronici ed apparecchiature in genere;

- produzione e commercio di stampe su tela e attività connesse, lavorazione serigrafica, confezionamento, imballaggio, termosaldatura, cellophanatura, blisteratura e confezionamento in genere;

- archiviazione dati e videoscrittura, trascrizione in braille, trascrizione di audionastri o bobine magnetiche, registrazione convegni, consigli, seminari; impaginazione grafica ed attività simili e/o connesse, grafica web e servizi internet;

- gestione di call center e servizi di telemarketing, ed indagine di mercato;

- conduzione di agenzie pubblicitarie e pubbliche affissioni, nonché gestione di servizi pubblici comunali e provinciali, distribuzione volantini e materiale pubblicitario;

- produzione e commercio di gadgets e articoli da regalo in genere;

- gestione di librerie e bookshop;

- gestione di servizi di autolavaggio, riparazioni meccaniche e di carrozzeria;

- gestione di un servizio di trasporto di merci conto terzi; servizi di trasporto di persone con mezzi propri o altrui; noleggio di mezzi di trasporto e trasporto persone conto terzi; servizi di consegne e ritiri a domicilio;

- elaborazione elementare di dati contabili; servizi di riscossione di imposte e tributi per conto di enti pubblici e/o società partecipate, compreso il servizio di consulenza finalizzato a garantire la sostenibilità economica da parte del contribuente ed alla prevenzione delle situazioni di sofferenza finanziaria;

- elaborazione di censimenti ed indagini conoscitive sui beni naturali e/o su beni connessi al settore agricolo o ad altri settori per conto di enti pubblici o privati;

- gestione di parcometri, compreso il servizio di prelievo, trasporto, conteggio e confezionamento delle monete raccolte;

- attività di custodia e pulizia di strutture sia pubbliche che private; pulizie industriali anche con l'utilizzo di macchinari;

- gestione di piccoli servizi di muratura, idraulica, conduzione impianti elettrici;

- gestione di canili, gattili, pensioni per animali in genere e servizio di toelettatura;

- progettazione e gestione di servizi ambientali in genere quali: spazzamento manuale e meccanizzato, gestione di isole ecologiche/piazzole per la raccolta differenziata; raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti e/o speciali e/o tossico-nocivi e di rifiuti in genere, sia da avviare a recupero che

in discarica; raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani, da utenze

civili, commerciali e industriali, sia da avviare a recupero che in discarica;
- servizi di lavaggio, igienizzazione, deodorizzazione, sterilizzazione di contenitori, compattatori, container, bidoni carrellati, eccetera destinati al trasporto, stoccaggio e raccolta dei rifiuti o di merci in genere;
- gestione di onoranze funebri, servizi cimiteriali e attività connesse;
- gestione di distributori e/o pompe di benzina e altri carburanti e comunque tutte le altre attività soggette al rilascio di licenza;
- attività di formazione ed informazione, rivolta sia ai soci che a terzi, attraverso la progettazione e la gestione, in conto proprio o di terzi, di corsi, seminari, convegni o qualsiasi altra opportunità di formazione od aggiornamento, ivi comprese le attività di stage e tirocinio, nonché corsi e percorsi formativi di educazione ambientale e alimentare anche attraverso l'educazione al gusto;
- progettazione, organizzazione e gestione di servizi di consulenza a terzi nel settore no-profit nei limiti previsti dalle leggi in materia.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può aderire a Gruppi Cooperativi Paritetici, Società, Associazioni, Consorzi, il tutto strumentalmente al conseguimento del proprio oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla legge; essa può aderire, in particolare, ad Associazioni Nazionali di Rappresentanza, Assistenza e Tutela del Movimento Cooperativo.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione aziendale ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La Cooperativa potrà inoltre, al fine di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito Regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

A tal proposito è tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

E' in ogni caso escluso lo svolgimento di qualsiasi attività che risulti riservata o vietata dalla vigente e futura normativa.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 7 – Requisiti dei Soci.

Il numero dei Soci Cooperatori è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale coerente con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

Possono essere altresì soci le società semplici ai sensi dell'articolo 2522 del Codice Civile.

La Cooperativa potrà ammettere come soci le persone svantaggiate, inserite ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Legge n. 381/1991. Queste ultime devono rappresentare almeno il trenta per cento dei lavora-

tori della cooperativa.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa.

A tal fine, l'Organo Amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 8 – Categorie dei Soci.

I Soci della cooperativa appartengono a una delle seguenti categorie:

- lavoratori (compresi gli Speciali di cui al seguente articolo 9, ed i soggetti svantaggiati), che svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;
- persone giuridiche, sia pubbliche che private, con i requisiti di cui al precedente articolo;
- sovventori.

I Soci volontari che a norma di Legge prestano la loro attività gratuitamente, ed esclusivamente per fini di solidarietà, sono iscritti in una apposita sezione.

Art. 9 – Soci Speciali.

L'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla Legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del Socio Speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
- il valore nominale della quota che il Socio Speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ritorno, previsto dal successivo arti-

colo 21, anche in misura inferiore ai soci lavoratori, in relazione ai costi di

formazione professionale o di inserimento nell'impresa Cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del Codice Civile. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla Legge e dall'articolo 14 del presente Statuto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla Legge e dall'articolo 15 del presente Statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori a condizione che, come previsto dal Regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio lavoratore all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal seguente articolo 10.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal seguente articolo 15.

Art. 10 – Procedura di Ammissione.

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita, nonché indirizzo di Posta Elettronica, anche Certificata, e numero di fax;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'indicazione della categoria soci in cui chiede di essere inserito (lavoratori, speciali, eccetera);
- d) la dichiarazione di non essere iscritto contemporaneamente ad altre società cooperative che perseguano identici scopi sociali e che esplicino attività concorrenti, salvo esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo che delibererà tenendo conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro;
- e) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla Legge;
- f) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;

g) la dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui all'articolo 33 del presente Statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 del Codice Civile, nel caso di persona giuridica, oltre a quanto previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la domanda dovrà contenere le seguenti informazioni: ragione sociale o denominazione, sede, codice fiscale, partita IVA, indirizzo di Posta Elettronica, anche Certificata, numero di fax, il verbale di adesione, lo Statuto, la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni, nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal precedente articolo 7, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel Libro dei Soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, anche di quella relativa ai soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 9, determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519 del Codice Civile e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'Organo Amministrativo deve convocare l'assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto.

In tal caso la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel Libro dei Soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello Statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'Organo Amministrativo illustra nella Relazione di Bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 11 – Versamento Quota Sociale.

Ottenuta l'ammissione, il socio deve sottoscrivere la quota sociale dichiarata nella domanda di ammissione.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota nei limiti fissati nell'art. 23 del presente Statuto:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;
- la tassa di ammissione, eventualmente deliberata dall'Organo Amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione.

Il versamento della quota sottoscritta deve essere effettuato con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo nella delibera di ammissione.

Il conferimento può essere eseguito anche con beni in natura, previo consenso dell'Organo Amministrativo.

La qualità di socio risulterà esclusivamente dal Libro dei Soci.

Art. 12 - Diritti e Doveri dei Soci.

I soci cooperatori partecipano alla vita sociale e cooperano all'attuazione dello scambio mutualistico ed all'incremento dell'attività sociale.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

I soci sono obbligati:

- a) ad effettuare i versamenti previsti dal precedente articolo 11;
- b) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa;
- c) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- d) a comunicare entro 30 (trenta) giorni l'avvenuto cambio di indirizzo.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 13 – Perdita della Qualità di Socio.

La qualità di Socio si perde: per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Salvo diversa deliberazione dell'Organo Amministrativo, a seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

Art. 14 – Recesso del Socio.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato.

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare alle attività volte al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di Legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 33.

Salvo diversa e motivata delibera dell'Organo Amministrativo, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quello lavorativo, il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della do-

manda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il recesso non può essere parziale, ai sensi dell'art. 2532, primo comma, del Codice Civile.

Art. 15 – Esclusione.

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 7 del presente Statuto, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla Cooperativa;
- f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- h) che sia passibile di un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato sia passibile di un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- j) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per mancato superamento del periodo di prova;
- k) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
- l) che, iscritto alla categoria speciale di cui al precedente articolo 9, non abbia raggiunto i livelli qualitativi e professionali stabiliti dalla Cooperativa ovvero non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio, entro 60 (sessanta giorni) dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 33.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo alla deliberazione di esclusione del socio lavoratore, consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la Cooperativa.

Art. 16 – Morte del Socio.

In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmen-

te rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 18.

Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, Atto Notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3, del Codice Civile.

Art. 17 – Liquidazione.

I soci cooperatori receduti ed esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio defunto, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 22 e 24, lettera c).

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del Bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,

qualora sussista nel Patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del Codice Civile.

Il pagamento deve essere fatto, su richiesta del socio, entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del Bilancio stesso.

Quanto assegnato al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies del Codice Civile, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, potranno essere corrisposti in più rate entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Art. 18 – Termini di Decadenza, Limitazioni al Rimborso, Responsabilità dei Soci Cessati.

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi e i legatari del socio deceduto, dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del Bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'Organo Amministrativo al Fondo di Riserva Legale.

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

Art. 19 – Strumenti Finanziari.

Con deliberazione dell'Assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 del Codice Civile, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile e dell'articolo 111-octies delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

In tal caso, con apposito Regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

b) le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 del Codice Civile;

c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;

d) l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea Speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

Art. 20 – Soci Sovventori.

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche, nonché soggetti diversi.

Ammissione

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito Regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

Conferimenti

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente articolo 6 del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna quota di sovvenzione è pari ad euro 500 (cinquecento).

Diritti amministrativi e patrimoniali

A ciascun socio sovventore possono essere attribuiti fino a 5 (cinque) voti, in considerazione del conferimento effettuato.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che alla data dell'assemblea risulti iscritto nell'apposito Libro da almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, quest'ultime graveranno sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori solo dopo l'esaurimento del capitale dei soci cooperatori.

Trasferimento delle quote

Le quote dei soci sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato dell'Organo Amministrativo.

Recesso

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile.

In caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 35 del presente Statuto.

Art. 21 – Ristorni.

L'Assemblea che approva il Bilancio può deliberare l'erogazione del ristoro ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente Statuto.

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito Regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi dovuti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e comma 2, lettera a), della Legge 3 aprile 2001 n. 142.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

**TITOLO V
PATRIMONIO E BILANCIO**

Art. 22 – Patrimonio.

Il Patrimonio della Cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di importo variabile, come previsto dall'articolo 23 del presente Statuto;
 - b) dalle quote dei soci sovventori, ciascuna del valore di Euro 500 (cinquecento), destinate al fondo dedicato allo sviluppo tecnologico, alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 19 del presente Statuto;
- 2) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19;
- 3) dalla Riserva Legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi, nonché agli eredi e legatari dei soci deceduti;
- 4) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 11;
- 5) dalla Riserva Straordinaria;
- 6) da ogni altro fondo di Riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per Legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo Patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le Riserve, salva quella di cui al precedente numero 4), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 23 – Caratteristica delle Quote.

I conferimenti dei Soci Cooperatori, rappresentati da quote di importo variabile, devono osservare i seguenti limiti:

- se effettuati dai soci lavoratori, non possono essere di importo inferiore ad Euro 25 (venticinque), né superiore ai limiti di Legge;

- se effettuati dai soci speciali, sono definiti con le modalità previste all'articolo 9 del presente Statuto.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Trasferimento delle quote

Il Socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmata per conferma e accettazione da quest'ultimo e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. Il provvedimento dell'Organo Amministrativo deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscriverne nel Libro dei Soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal precedente articolo 7.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo Amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro 60 (sessanta) giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 33 del presente Statuto.

Acquisto o rimborso di quote proprie

Ai sensi dell'articolo 2529 del Codice Civile l'Organo Amministrativo può acquistare o rimborsare quote della Cooperativa.

Art. 24 – Bilancio di Esercizio.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di Legge.

Il Bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società certificate dall'Organo Amministrativo in sede di Relazione sulla Gestione, o in assenza di questa, nella nota integrativa al Bilancio.

L'assemblea che approva il Bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 21 e successivamente sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a Riserva Legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla Legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura stabilita dalla Legge medesima;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni

previsti dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;

- d) ad eventuale remunerazione delle quote dei soci sovventori;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dalla Legge, ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19;
- g) la restante parte a Riserva Straordinaria ovvero ai fondi di cui al numero 6) del precedente articolo 22.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle Riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ritorno.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 25 – Decisioni dei Soci.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni di competenza dei Soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del Codice Civile.

Art. 26 – Assemblea dei Soci.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci e delibera in sede ordinaria o straordinaria.

Convocazione

Spetta all'Organo Amministrativo la convocazione dell'Assemblea, che deve effettuarsi mediante lettera raccomandata a mano, o qualsiasi altro mezzo idoneo a provare l'avvenuto ricevimento. L'avviso deve essere inviato almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, che può essere presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi dalla persona designata dall'assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Quorum costitutivi e deliberativi

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano

presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Nei casi di modifica dell'atto costitutivo e di decisioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale occorrerà, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza della metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti presenti o rappresentati.

Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o dal Notaio in caso di assemblea straordinaria.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Competenze

All'assemblea ordinaria è inderogabilmente attribuito il potere di:

- approvare il Bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il Bilancio preventivo;
- deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- procedere alla nomina e revoca degli amministratori, degli eventuali sindaci e revisore;
- deliberare l'eventuale compenso da corrispondersi agli amministratori per la loro attività e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
- deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;
- deliberare sull'emissione delle quote di sovvenzione;
- deliberare, all'occorrenza, un Piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla Legge, il programma di mobilità;
- approvare i Regolamenti Interni sul funzionamento della Cooperativa.

All'assemblea straordinaria è inderogabilmente attribuito il potere di:

- deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;

- deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

- deliberare l'emissione di strumenti privi di diritti di amministrazione ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile;

- deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

Diritto di intervento e di voto

Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci ed ogni socio, sia esso persona fisica o persona giuridica, ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Per i soci speciali si applica l'articolo 9 del presente Statuto.

Per i soci sovventori si applica l'articolo 20 del presente Statuto. In ogni caso il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per Legge e il numero da essi portati.

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio cooperatore che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Cooperativa, e con i limiti di cui all'articolo 2372 del Codice Civile. Ogni socio non può avere più di 5 (cinque) deleghe.

Art. 27 – Amministrazione.

La Cooperativa è amministrata in alternativa:

- da un Amministratore Unico;

- da più amministratori che agiscono in forma di Consiglio di Amministrazione.

Con la decisione di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea dei soci stabilisce il numero degli stessi, comunque non inferiore a 2 (due) e non superiore a 9 (nove.).

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione gli amministratori possono essere scelti anche tra i non soci, ma la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea comunque non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il Bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 28 – Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente. Il Consiglio si raduna anche fuori dalla

sede sociale, purché in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dall'Organo di Controllo, se nominato.

L'avviso di convocazione deve essere inoltrato a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al Revisore, se nominati, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, ed in caso di urgenza, almeno due giorni prima della data fissata per la riunione, con mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento.

La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato.

In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleaudioconferenza a condizione che:

1) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Ai sensi dell'articolo 2544, primo comma, del Codice Civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475, comma quinto, del Codice Civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci, nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Ove il Consiglio di Amministrazione sia formato da due soli membri, nel caso di disaccordo tra gli stessi in ordine alle deleghe, ovvero di dimissioni di uno dei consiglieri, il Consiglio di Amministrazione si intende decaduto.

Art. 29 – Poteri.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

L'Organo Amministrativo può, con procura, nominare procuratori della Cooperativa per determinati atti o categorie di atti.

Art. 30 – Rimborsi Spese.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonché una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

Se l'emolumento non è previsto all'atto della nomina la carica si intende ricoperta a titolo gratuito.

Art. 31 – Rappresentanza Legale.

La firma e la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli eventuali amministratori delegati nei limiti e con le modalità della delega loro conferita.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.

Art. 32 – Organo di Controllo.

Nei casi previsti dalla Legge, o per decisione dei soci, il controllo interno può essere esercitato alternativamente:

- da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei Revisori Legali dei Conti;
- da un Organo Monocratico composto da un Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

È riservata all'assemblea dei soci, in sede di conferimento dell'incarico, la scelta di nominare di volta in volta l'Organo di Controllo interno, nell'assetto monocratico o pluripersonale.

L'assemblea provvederà altresì alla designazione del Presidente (nel caso di Organo pluripersonale) ed alla determinazione del compenso spettante al Sindaco o ai Sindaci effettivi.

L'Organo di Controllo interno resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

L'Organo di Controllo interno, se nominato, ha le funzioni di vigilanza concomitante alla gestione ex articolo 2403 del Codice Civile, e funzione di Revisione Legale dei Conti ai sensi del Decreto Legislativo n. 39/2010.

I poteri ed il funzionamento dell'Organo di Controllo interno sono disciplinati dagli articoli 2543 e 2477 del Codice Civile e dalle disposizioni previste per le società per azioni.

TITOLO VII CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 33 – Clausola di Conciliazione ed Arbitrale.

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Cooperativa, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli Organi Sociali, potranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera Arbitrale del Piemonte, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e se-

guenti del Decreto Legislativo n. 5/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n. 5/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO VIII NORME FINALI

Art. 34 – Scioglimento Anticipato.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 35 – Devoluzione Patrimonio Finale.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero Patrimonio Sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori eventualmente rivalutate;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, lettera c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 36 – Regolamenti.

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti Interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa.

In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

F.to: ANGELO CREA

F.to: LORENA CHINAGLIA

F.to: ZEDDA STEFANO

F.to: SIMONA GUIZZARDI

F.to: VALLERI KARIN

F.to: ANTONELLA DI COSMO

F.to: GIUSEPPE TORELLI (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.lgs 82/2005 che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese, in corso di registrazione perchè nei termini.

Vercelli, sedici aprile duemilaquindici.

F.to: GIUSEPPE TORELLI Notaio (FIRMA DIGITALE)